

Legge federale sui Politecnici federali (Legge sui PF)

Modifica del 5 ottobre 2007

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007¹,
decreta:*

I

La legge del 4 ottobre 1991² sui PF è modificata come segue:

Art. 17a Incarichi d'insegnamento

¹ Gli incaricati di corsi nell'ambito di incarichi d'insegnamento esterni sono assunti, salvo convenzione contraria, con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni³.

² Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata.

³ I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.

Titolo prima dell'art. 40e

Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del 5 ottobre 2007

Art. 40e

L'articolo 17a si applica a tutti gli incarichi d'insegnamento esterni assegnati dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 5 ottobre 2007⁴. Gli incarichi d'insegnamento esterni in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore devono essere adeguati al nuovo diritto entro l'inizio del semestre successivo.

¹ FF 2007 1131

² RS 414.110

³ RS 220

⁴ FF 2007 6311

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007⁵

Termine di referendum: 24 gennaio 2008